

Ricorso proposto il 29 aprile 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-39/13)**

(2013/C 207/102)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con cui è stabilito l'abbuono dei diritti pensionistici maturati prima di entrare in servizio presso la Commissione in applicazione delle nuove disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE») e della decisione di rigetto del reclamo.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto del suo reclamo del 24 gennaio 2013 diretto ad ottenere l'applicazione delle DGE e dei tassi attuariali vigenti al momento della domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici;
- Annullare la decisione dell'11 luglio 2012 del PMO, con la quale sono applicati i valori attuariali stabiliti nelle nuove DGE;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 7 maggio 2013 — ZZ/Commissione europea**(Causa F-40/13)**

(2013/C 207/103)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione relativa al trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione, che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della parte ricorrente

- Dichiarare che l'articolo 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto è illegittimo;
- annullare la decisione dell'11 ottobre 2012 che conferma l'applicazione dei parametri previsti nelle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto del 3 marzo 2011 ai fini del trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto l'8 maggio 2013 — ZZ e a./BEI**(Causa F-41/13)**

(2013/C 207/104)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: avv. L. Levi)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni di cui alle buste paga del mese di febbraio 2013 che stabiliscono l'adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell'1,8 % per l'anno 2013, delle note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013 e annullamento delle buste paga successive. Dall'altro, condanna dell'istituzione al risarcimento dei danni e al pagamento degli interessi per i danni materiale e morale asseritamente subiti.

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di febbraio 2013, la quale stabilisce l'adeguamento annuale delle retribuzioni nel limite dell'1,8 % per l'anno 2013 e, per l'effetto, annullare le decisioni simili contenute nelle buste paga successive e, se necessario, annullare due note informative che la convenuta ha inviato ai ricorrenti il 5 febbraio 2013 ed il 15 febbraio 2013;
- condannare la convenuta al pagamento a ciascun ricorrente, quale risarcimento del danno materiale (i) del saldo della retribuzione corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2013, ovvero un aumento dell'1,8 % per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; (ii) del saldo della retribuzione corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dell'1,8 % per il 2013 sull'importo delle retribuzioni che saranno versate a partire da gennaio 2014; (iii) degli interessi moratori sul saldo delle retribuzioni dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute, laddove il tasso d'interessi moratori da applicare dev'essere calcolato sulla base del tasso